

LA GIURISPRUDENZA ROMANA COME LETTERATURA (A PROPOSITO DI UN LIBRO RECENTE)

UMBERTO VINCENTI
Università di Padova

1. Mi riferisco a *La letteratura invisibile* (sottotitolo: *I giuristi scrittori di Roma antica*) di Dario Mantovani, uscito da Laterza nel 2024. Al di là dei risultati conseguiti, che saranno valutati nel tempo, il suo pregio è quello di provare a proporre una linea di ricerca che si compendia in un interrogativo apparentemente ozioso da cui potrebbero però scaturire nuove indagini destinate a fare luce su aspetti importanti, e inesplorati, di una delle maggiori espressioni, forse culturalmente la maggiore, dell'ingegno romano: gli scritti dei giuristi romani – ecco il quesito – integrano una letteratura che, per quanto specialistica, sia comunque da includere nell'alveo della letteratura latina?

Il titolo del libro e lo stesso oggetto della ricerca suscitano, a tutta prima, qualche perplessità per almeno un paio di ragioni¹. Da una parte, 'letteratura' è un sostantivo della lingua italiana, tuttavia polisenso e senza un preciso corrispondente in latino: dove ci sono sì *litteratura* e *litterae*, ma entrambi questi nomi includono anch'essi una pluralità di significati (tra i quali ricorre pur quello di letteratura, come noi oggi comunemente la intendiamo)². Dall'altra è il significato italiano più corrente di 'letteratura' che sembrerebbe inabile a includere in genere gli scritti giuridici in quanto esso si riferisce alle opere esteticamente connotate³, tra le quali è arduo includere le opere giuridiche. A ciò si potrebbe aggiungere la perplessità (che è anche curiosità) sulla idoneità di una definizione o qualificazione astratta – opere giuridiche come letteratura – a

1 Curioso che un titolo identico si riscontri in un volume uscito da Carocci nel 2011: BESEGGHI E. - GRILLI G., *La letteratura invisibile* (con un sottotitolo però diverso: *Infanzia e libri per bambini*). E curioso è pure che le autrici si lamentino di un'omissione non molto dissimile a quella denunciata da Dario Mantovani in riferimento alla letteratura giuridica: «Il volume» – scrivono Beseghi e Grilli – «nasce dalla constatazione di un paradosso: la quasi totale assenza – l'invisibilità – della letteratura per l'infanzia negli scaffali della saggistica».

2 Cf. ad esempio in Cic. *Brut.* 125: *Damnum enim illius immaturo interitu res Romanae Latinaeque litterae fecerunt.*

3 DE MAURO, *Il dizionario*, 1367.

procurare quelle conoscenze intorno alla giurisprudenza che ora ci sfuggono; e che l'A. pensa possano essere conseguite e valutate affermativamente in termini di utilità. Di tutto ciò l'A. si dimostra perfettamente consapevole e mette in campo, per convincere della proficuità del suo approccio, un itinerario espositivo e dimostrativo meritevole di attenta considerazione. Vediamo, sia pur scegliendo qua e là.

2. Circa l'equazione giurisprudenza = letteratura l'A. introduce opportunamente la sottostante questione nominalistica: essa è presente in principio del libro⁴ e poi affrontata in seguito⁵, laddove la genesi del significato – selettivo – del nome astratto «letteratura»⁶ è ricondotta specialmente all'*Aesthetica* di Alexander Gottlieb Baumgarten, uscita a Francoforte sull'Oder nel 1750. A questa paternità l'A. aggiunge gli esiti dell'organizzazione disciplinare accademica, altrettanto selettiva, giacché in essa non trovarono campo le opere dedicate alla scienza e all'istruzione, tra le quali ultime si dovrebbero annoverare anche le opere dei giuristi romani⁷: la conseguenza è che oggi lo spazio letterario sembra includere solo le «belles-lettres», i testi capaci «di produrre bellezza»⁸. Vi è sì la nozione di «letteratura tecnica» o «tecnico-scientifica»; però si tratta di espressioni che, pur usando il termine letteratura, evidenziano implicitamente, attraverso l'aggettivazione, che il riferimento è a opere ritenute di valenza minore: insomma, una letteratura che nasce e resta secondaria, nei fatti una non-letteratura.

Le cose stavano così anche nella Roma antica? Per rispondere, avverte giustamente l'A., occorre non farsi condizionare dai significati moderni e contemporanei e accertare, invece, se i *iuriconsultorum libri* rientrassero – potessero farsi rientrare – nella nozione che gli antichi avevano di letteratura. Ora questa nozione, se non sembra corrispondere alla nostra nozione astratta di letteratura, nemmeno può ritenersi esaurita dai tre generi di prosa artistica censiti dagli studiosi moderni, sulla scorta di Cicerone e Quintiliano: l'eloquenza, la storia, la filosofia.

Nota l'A. come tutti e tre questi generi fossero retoricamente connotati nel senso che avevano come denominatore comune l'*elocutio*, cioè un certo modo

4 MANTOVANI, *La letteratura*, 4.

5 MANTOVANI, *La letteratura*, 34-39.

6 Astratto nel senso, credo, di non riferibile al mondo concreto, percepibile con i sensi.

7 MANTOVANI, *La letteratura*, 46: «gli scritti dei giuristi [...] miravano ad istruire».

8 MANTOVANI, *La letteratura*, 35.

di esprimersi, secondo criteri estetici, integranti lo stile artistico dell'oratore, l'*ornate dicere*, il discorrere arricchito di ornamenti retorici e letterari. Ma in altri contesti i Romani adoperavano criteri diversi, ulteriori: insomma, lo stile non era l'unica carta d'ingresso nello «spazio letterario». Si valutavano anche i contenuti del testo, il ruolo dell'autore, l'importanza della materia trattata⁹. Questi canoni aprivano al diritto e, dunque, agli scritti giuridici: perché non c'è dubbio che il diritto fosse un'istituzione decisiva per l'organizzazione e la tenuta della *res publica* e conseguenti fossero l'autorevolezza e il prestigio dei giuristi in un ambiente in cui le leggi contavano complessivamente poco e determinante era l'esito del dibattito giurisprudenziale.

A questo punto il libro ci accompagna, non senza suggestioni *in itinere*, alla ricerca della prova che effettivamente i Romani avvertissero gli scritti dei giuristi come letteratura, per quanto questa fosse peculiarmente caratterizzata: una letteratura che, dopo Roma, era destinata poi a divenire invisibile a causa dello spezzettamento delle opere giuridiche nel Digesto, dell'attenzione riservata esclusivamente al puro dato giuridico nella successiva tradizione romanistica, della segnalata riduzione del significato di letteratura alla prosa caratterizzabile come forma di arte, atta a emozionare o a fantasticare.

3. Il viaggio comincia con un divertente passo di Petronio, che ci offre un quadretto preso dalla cena di Trimalcione¹⁰: Euchione, modesto commerciante di tessuti, spiega ai suoi commensali di voler acquistare alcuni di quei libri con i titoli di color rosso (*libra rubricata*) nella speranza che il figlio se ne serva per imparare un po' di diritto¹¹. Cosa buona in quanto ci si può campare, con il diritto: *habet haec res panem*. Se farà resistenza, allora che impari un mestiere: il barbiere o il venditore o almeno l'avvocato, è lo stesso. Noto che nel passo si usa il termine *litterae*. Il figlio di Euchione, a detta di quest'ultimo, aveva perso già il suo tempo contaminandosi (*inquinatus*) con le *litterae*, da intendersi nell'accezione di cui al notissimo broccardo *litterae non dant panem*: *litterae* dunque come sapere puramente teorico, perfettamente inutile a differenza della pratica giuridica e forense. Una contraddizione rispetto alla tesi dell'A.? Apparentemente; ma così non è perché, come vedremo, i Romani disponevano diciamo di un campo largo di letteratura. Ma non anticipiamo troppo.

Intanto è da evidenziare che in generale le opere giuridiche esibivano un peculiare allestimento grafico, tale da farle percepire «quasi visivamente come

9 MANTOVANI, *La letteratura*, 38.

10 MANTOVANI, *La letteratura*, 6.

11 Petron. *Sat.* 46.7.

un genere specifico»¹². Per esemplificare la ricorrenza, in queste opere, delle rubriche – o titoli – rossi l'A. presenta la testimonianza di un papiro del I o degli inizi del II secolo d.C.¹³, in cui sono trascritti due testi giuridici: si tratta di brevi capitoli (l'uno sulla *bonorum venditio*, l'altro sul *iudex datus*), ciascuno dei quali è segnalato da una rubrica in rosso. È la conferma che le opere dei giuristi avevano una loro propria identità, «un'identità riconoscibile dai lettori contemporanei»¹⁴. Il pubblico, continua l'A., era abituato a riconoscere il testo giuridico attraverso alcuni tratti paratestuali comuni: come appunto le rubriche, funzionali alla scansione del testo per evidenziare l'oggetto delle sue parti e ricorrenti non solo nelle opere giurisprudenziali ma anche nelle *leges* e negli editti magistratuali, in cui erano in uso anche i *capita*, che scandivano un'articolazione a un tempo logica e grafica. Inoltre, nei testi giuridici, erano correnti anche le *siglae* che indicavano abbreviazioni dal significato comune e, perciò, noto.

Ecco la scelta dell'A. di prendere le mosse, nel suo itinerario di ricerca, non dagli scrittori, come ci sarebbe aspettato, ma dal pubblico dei loro lettori: perché, se una letteratura giuridica romana fosse o meno esistita, i primi a esserne consapevoli dovevano essere proprio i lettori¹⁵. Euchione non apparteneva sicuramente al novero, ma desiderava che vi appartenesse suo figlio. Ciò lascia intendere che certi scritti giuridici avessero scopo didattico. Indubbiamente vi era, e doveva essere non irrilevante, (1) il pubblico dei discenti: coloro che studiavano per diventare giuristi, ai quali a un certo momento si penserà creando dei manuali di introduzione allo *ius*, di cui le *Institutiones* di Gaio sono esempio straordinario per noi e per questo particolarmente considerate dall'A. nel capitolo IV. Ciò nonostante, nota l'A., (2) il pubblico doveva essere costituito primariamente dagli altri giuristi¹⁶. Lo dimostra il collaudato andamento delle opere giuridiche: confrontarsi, sulla questione in discussione, con i giuristi che se ne fossero occupati in precedenza, coevi o no, questi ultimi magari morti da secoli. Il che è tipico del procedere discorsivo, quasi romanzato, della giurisprudenza romana. Tuttavia (3) esistevano anche allora giuristi non scrittori che si acculturavano e si aggiornavano attraverso quel che si leggeva nei libri dei giuristi scrittori: un altro genere di lettori,

12 MANTOVANI, *La letteratura*, 10.

13 P. Mich. VII 456 e P. CtYBR inv. 1158r.

14 MANTOVANI, *La letteratura*, 10.

15 MANTOVANI, *La letteratura*, 3.

16 MANTOVANI, *La letteratura*, 16-33.

un altro pubblico, il terzo. Il quarto era (4) identificabile negli avvocati. Il quinto – probabilmente una nicchia – (5) nelle persone colte, quelli che noi chiamiamo intellettuali.

L'inchiesta prosegue chiamando in testimonianza Quintiliano¹⁷ che, trattando di mnemotecnica, invita a esercitarsi, in ultima istanza, con i testi in assoluto più ardui da memorizzare, in quanto privi di clausole ritmiche, quali erano gli scritti dei giuristi. Cioè, sia pur ai fini della *memoria*, le opere giuridiche sono collocate, da un autore qualificato, sullo stesso piano delle opere oratorie e di quelle poetiche, valutate anzi più utili allo scopo di queste ultime. Di qui la deduzione dell'A.: «Quintiliano non avrebbe raccomandato la lettura dei testi giurisprudenziali, anche solo a scopi mnemotecnici, se li avesse considerati un genere del tutto eterogeneo rispetto agli altri la cui lettura riteneva educativa per i giuristi»¹⁸. Per l'A. è così confermata l'esistenza a Roma di uno spazio letterario nel quale il pubblico non si sarebbe stupito di trovarvi anche i giuristi; e ciò proverebbe anche che il criterio stilistico non fosse sufficiente per censire i generi letterari in Roma antica. Certo lo stile dei giuristi era ben lungi dallo stile – 'letterario' – delle orazioni giudiziarie: punti di contatto, nei contenuti e nella strutturazione dei componimenti, vi erano, ma lo scopo restava profondamente diverso e marcava una diversità non irrilevante: «il giurista – spiega l'A. – non cerca di persuadere, tanto meno entra in competizione con un avversario»¹⁹. Vero, anche se la competizione tra giuristi esisteva eccome, come conferma quel che pur riusciamo a percepire dal Digesto, fermo rimanendo che la competizione giudiziaria era altra cosa.

Studiare sui *libri rubricata* – venirne educati – aveva anche un'altra valenza: assicurava, o poteva assicurare, l'ingresso nell'alta società e nei circuiti del potere più elevato. Ce lo aveva fatto capire, nella sua grossolanità, Euchione. È un dato di fatto inoppugnabile, confermato da quel che sappiamo dalle biografie dei giuristi, molti dei quali, d'altronde, provenivano da famiglie prestigiose e altolocate. A questo proposito l'A. porta la testimonianza qualificata di Cicerone²⁰, che evidenzia l'utilità della conoscenza della *iuris civilis scientia* al fine della formazione dell'oratore perfetto. Vero, egli aggiunge, che il sapere giuridico è *double face*, si occupa di questioni grandi e, nel contempo, di altre di valore modesto; e altrettanto vale per i giuristi. Resta comunque l'enorme rilevanza

17 Quint. *Inst.* 11.2.41.

18 MANTOVANI, *La letteratura*, 48.

19 MANTOVANI, *La letteratura*, 45-46.

20 Cic. *Top.* 9; Cic. *Or.* 1.159.

dello *ius*, tale che da esso dipende l'esistenza della Città: appunto, *quid est tantum, quantum ius civitatis*²¹?

Intuiamo che la produzione di libri giuridici dovesse essere piuttosto intensa: vari gli ambiti del loro uso, certo nei tribunali e nelle scuole, ma anche nelle vaste aree della consulenza, al servizio di privati cittadini e di magistrati e funzionari; al servizio, in particolare, di un potere sempre più pervasivo e stratificato, al quale le regole erano assolutamente necessarie per la sua stessa organizzazione e per ottenere, più o meno spontaneamente, la collaborazione e, comunque, l'obbedienza di cittadini e sudditi sparsi in un territorio immenso, anch'esso da ordinare per poterlo controllare.

Questa la premessa che predispone la testimonianza di Ammiano Marcelino²²: siamo lontano da Roma, ad Antiochia, nel 371, quando l'imperatore Valente ordina perquisizioni nelle case di sospetti fiancheggiatori di Teodoro, colui che avrebbe dovuto succedergli. Si temevano le arti magiche e le malie: l'ordine era di sequestrare e ardere in pubblico i libri che ne contenessero le formule. Scontato che, in un contesto del genere, di furore e terrore, si bruciasse senza alcuna attenzione. Dove c'è il più c'è anche il meno dovevano pensare quei zelanti funzionari incaricati di eseguire gli ordini imperiali, con il risultato che si distrussero *codices* e *volumina* in gran copia «pur essendo per la maggior parte trattati di discipline liberali e di diritto»²³.

La notizia proverebbe la diffusione di opere anche giuridiche nelle biblioteche private di Antiochia. Però sarebbe interessante sapere a chi fossero appartenute queste biblioteche. L'A., attento come sempre, si interroga in punto: «il contesto dell'inchiesta – questa l'ipotesi – suggerisce che nel mirino fossero messi intellettuali e circoli prossimi al potere»²⁴. Fosse stato così, e potrebbe essere, se ne dovrebbe concludere che la circolazione delle opere giuridiche – e il loro acquisto e il loro possesso – avessero un'ampiezza di diffusione sorprendente, almeno se paragonata con quel che accade nella nostra contemporaneità. Ammiano lo lascia intendere collocando sullo stesso piano – quanto a presenza nelle biblioteche delle case – i libri *liberalium disciplinarum* e i libri *iuris*. È un riscontro di valore per la tesi dell'A., anche se la scarsità delle fonti disponibili lo costringe ad appiattire, in un tempo apparentemente senza soluzione di continuità, testimonianze ascrivibili a epoche diverse, spesso lontane, da Petronio

21 Cic. *Leg.* 1.4.

22 Amm. 29.1.41, su cui MANTOVANI, *La letteratura*, 28-30.

23 MANTOVANI, *La letteratura*, 29.

24 MANTOVANI, *La letteratura*, 30.

ad Ammiano: il che però potrebbe anche provare l'esistenza di una certa continuità, non spezzata dalle rotture epocali.

L'ultimo testimone è Sidonio Apollinare²⁵: il *iurisconsultus* è incluso in un elenco comprensivo di dodici compositori di testi (dal poeta epico all'oratore, dallo storico al grammatico ecc.), il che confermerebbe che le opere giuridiche dovessero avvertirsi, ancora in epoca tarda, quale un genere letterario a sé stante (ma da includersi, parrebbe, nella letteratura *tout court*). Tuttavia, nel testo il passaggio dalle varie specie di scrittori alle varie specie di generi letterari non è esplicitato, sebbene esso possa ritenersi implicito, come indicherebbe la lettura dell'A. Comunque è un fatto che, sia pur collocato alla fine dell'elenco (da non intendersi necessariamente quale gerarchia valoriale), il giurista c'è.

Resta però da capire la ragione per la quale, a differenza degli altri, il giurista produrrebbe testi connotati da una non marginale nota di negatività: *commentator lucidum, iurisconsultus obscurum*. Per l'A. ciò dipenderebbe dal tecnicismo e dal linguaggio adoperati nelle opere giuridiche. Probabile che così sia. Ma questa oscurità non facilitava l'accesso a opere di questo genere e ciò rende un po' complicata l'ipotesi che, ciò nonostante, esse potessero avere davvero quella diffusione che, sia pur presso il pubblico dei colti, parrebbe attestata da Ammiano Marcellino.

4. Nei capitoli successivi al primo l'A. cerca di delineare il profilo culturale del giurista romano tipo, accostato prima al filosofo, poi allo storico, infine all'insegnante: indagine ricca di notazioni interessanti, talora originali, anche se è noto che il giurista non era né un filosofo né uno storico; e nemmeno un giurista-filosofo o un giurista-storico, profili ibridi peraltro introdotti dall'A. per saggiare l'identità del giurista romano che, semmai, poteva essere solo quella del giurista-giurista, figura peculiare di sapiente, portatore di un sapere autonomo, che risulta anche dall'originale combinazione di dati, notizie, saperi esterni al diritto.

I giuristi romani erano corredati di una cultura filosofica tutt'altro che superficiale. La filosofia era parte integrante del percorso formativo dei giovani romani di natali aristocratici, desiderosi di emergere, educati per la carriera politica o forense. Ma, si è appena detto, i giuristi erano depositari, creatori e agenti di un sapere peculiare, originato da prospettive e visioni incondizionate e funzionale esclusivamente a una certa organizzazione della società. L'A. lo chiarisce bene attraverso un noto passo di Alfeno Varo²⁶: la questione era se il

25 Sid. Apol. Ep. 4.1.

26 Di cui in D. 5.1.76 (MANTOVANI, *La letteratura*, 71-84).

processo restasse il medesimo anche quando tutti i giudici, che avevano trattato la causa, fossero mutati. Il responso del giurista è affermativo e vi perviene ragionando analogicamente da altri casi, tra cui quello, famoso, della nave che, come *res*, resta identica pur se, nel corso del tempo, fosse stata oggetto di tante riparazioni al punto che *nulla tabula eadem permaneret*. Alfeno la chiude con un paradosso: noi restiamo le stesse persone di un anno fa nonostante che le particelle (*particulae*) di cui siamo composti siano nel frattempo variate perché ogni giorno ne escono dal nostro corpo, sostituite dalle nuove in ingresso. Ora, la tesi contraria – la nostra identità muta nel tempo e con il tempo – aveva dalla sua l'opinione di alcuni filosofi che si rifacevano all'Argomento della crescita, formulato da Epicarmo e ripreso da Diogene Laerzio²⁷. Alfeno ne era consapevole perché li evoca espressamente: *ut philosophi dicerent*. Però non ha alcuna difficoltà a prescindere: da giurista egli opera in un mondo – quello del diritto – che è un pianeta a sé, con le sue proprie strutture, i cui artefici sono appunto i giuristi. Per questo Alfeno non avrebbe potuto «che parteggiare per l'identità dell'uomo nel tempo: se non lo avesse fatto, avrebbe visto dissolversi il centro di imputazione dei rapporti giuridici»²⁸.

Quanto alla storia, il discorso è analogo a quello appena svolto con riferimento alla filosofia. I giuristi non potevano non conoscere la storia e, anzi, se ne servivano in certe occasioni: talora per rendere gradevole la trattazione in diritto, talaltra per spiegare meglio il significato del diritto²⁹. Così Gaio³⁰, dovendo esporre le XII Tavole, *leges vetustae*, stima necessario tornare indietro alle origini di queste leggi perché per interpretarle correttamente la conoscenza del *principium* è irrinunciabile: *et certe cuiusque rei potissima pars principium est*. Non sappiamo però se il ricorso alla storia, tra i canoni argomentativi in uso presso i giuristi, fosse frequente o molto frequente: i giustinianeî, investiti del compito di comporre una raccolta del solo diritto vigente, ne hanno sicuramente ridotto la presenza³¹. D'altronde, sempre tra diritto e storia corre

27 Diog. Laert. 3.11.

28 MANTOVANI, *La letteratura*, 95. Sulla relazione tra realtà fisica e realtà giuridica, sulla creazione, per artificio del diritto, di un mondo a sé, in particolare sulla natura istituzionale della nozione giuridica di persona, mi ero soffermato nel mio *Diritto senza identità*, 28-37: appunto, come ora Mantovani, sostenevo che «il diritto ha i suoi criteri e in base a questi costruisce l'uomo-persona che vuole».

29 MANTOVANI, *La letteratura*, 120-132.

30 In D. 1.2.1.

31 Il che tuttavia non ha loro impedito di introdurre nel Digesto il lungo estratto dal *Liber singularis enchiridii*, né di riservare una certa attenzione alla storia giuridica nel contesto delle Istituzioni imperiali.

una certa qual incompatibilità: volendo garantire un ordine – la cui matrice è politica – il diritto considera il presente soltanto e, per ordinare il presente, il passato appare inutile, se non anche pericoloso; mentre, inconsciamente o meno, si vorrebbe che il futuro quasi non si avverasse, implicando esso inevitabilmente la richiesta di cambiamenti. A ciò si aggiunge che il diritto mira, più o meno veridicamente, a realizzare una certa idea di giustizia; e questa, almeno se l'aspirazione sia autentica, ha una pretesa di universalità e, dunque, di atemporalità³². Ciò determina, aggiungerei, l'antropologia dei giuristi: sono irrimediabilmente dei conservatori. Ci torneremo tra poco.

Con ciò siamo pervenuti al quarto e ultimo capitolo (a parte, le due *Appendici* finali: una sul paratesto e un'altra sul linguaggio dei giuristi), dove resta la relazione tra giurista e docenza: il giurista insegnante. Letterariamente, la relazione tra diritto e didattica: il manuale giuridico, che nascerà solo nel II secolo d.C. Da questo punto di vista era inevitabile, per l'A., concentrarsi essenzialmente sulle Istituzioni gaiane, sulla loro straordinaria importanza in sé e sul profondo rinnovamento che la loro scoperta ha generato negli studi romanistici. «Una trasformazione radicale», sostiene a ragione l'A.³³: dopo la scoperta del palinsesto veronese, si conobbero meglio i giuristi attraverso l'emergere di quello *ius controversum* un po' criptato dai giustiniani, si conobbe meglio il processo privato potendosi cogliere la diversità tra *legis actiones* e *formulae*, si conobbe meglio l'età arcaica percependosi meglio l'ambiente sociale in cui si inserivano le potestà familiari e le *legis actiones*. A ben vedere il paradigma del giurista-insegnante, di cui ci riferisce l'A., incontra il suo *exemplum* concreto proprio in Gaio: «perché è lui l'autore che ci siamo proposti di trovare»³⁴. E il *focus* è sul suo manuale, anche se non si manca di considerare le altre opere di questo maestro, almeno diciannove stando ai frammenti introdotti nel Digesto³⁵.

Il caso Gaio è emblematico delle possibilità che offre lo scavo dentro un testo giurisprudenziale al fine di contestualizzarlo per coglierne la cifra e, attraverso di essa, la cifra di un'epoca, anzi di più epoche, se il testo – l'opera – sia stata studiata a vari fini in una pluralità di epoche. L'A. ci restituisce, talora con un linguaggio felicemente evocativo di immagini suggestive, i passaggi essenziali di «varie stagioni della cultura giuridica romana»³⁶ attraverso l'insegnamento

32 Esattamente MANTOVANI, *La letteratura*, 110-111.

33 *La letteratura*, 171.

34 MANTOVANI, *La letteratura*, 199.

35 MANTOVANI, *La letteratura*, 195-196.

36 MANTOVANI, *La letteratura*, 211.

di Gaio: dai confronti testuali tra palinsesto veronese e Istituzioni imperiali, che ci consegnano, per esempio, la probabile metodologia didattica elaborata da Gaio per avvicinare i giovani al diritto, costruita secondo moduli di gradualità progressiva, anche per evitare l'abbandono degli studi (*desertorem studiorum*)³⁷, sempre dietro l'angolo perché il diritto è difficile; all'ignoto maestro di Autun che, ancora nel IV o V secolo d.C., continua a credere nella persistente validità (e attualità) della manualistica gaiana, i cui contenuti illustra e commenta ai suoi allievi³⁸; dalla *Parafrasi* di uno come Teofilo che, nel VI secolo, spiega le Istituzioni di Giustiniano anche attraverso «la lezione di Gaio»³⁹; alla stessa storia della storiografia successiva alla scoperta del palinsesto, «che ha agito come una medicina a rilascio lento, i cui effetti benefici non sono ancora terminati»⁴⁰; e che ci ha consegnato nuove consapevolezze non solo circa il diritto, ma circa l'orizzonte culturale più ampio, in cui anche un'opera giuridica si iscrive, un orizzonte da cogliersi secondo «un movimento circolare, che parte dall'opera, passa al contesto e torna all'opera»⁴¹.

5. Questi i contenuti del volume che definirei senz'altro pregiato per svariate ragioni, eccone alcune.

Come lettore, con qualche esperienza di lettura e di scrittura, ho apprezzato la struttura del libro, *come* esso sia stato costruito dal suo a. A questo proposito può essere fruttuoso cercare di mettere a fuoco, cogliere, il modo di lavorare di Dario Mantovani: la sua metodica che vale la pena di decifrare e offrire ai giovani studiosi. Egli, a me pare, ha cercato di comprendere, e farci comprendere, una certa realtà – gli scritti dei giuristi romani – da un particolare punto di osservazione, quello dello spazio letterario di Roma antica. In tal modo si è costruito il proprio oggetto di indagine e ha cominciato a indagare. In effetti il desiderio di scoprire qualcosa di nuovo sul passato impone di adoperare, nell'attività di ricerca, nuove visuali da cui esplorare i reperti o le tracce disponibili nella speranza che ne scaturiscano interrogativi fino allora mai formulati. Se invece si compulseranno i reperti o le tracce sempre alla stessa maniera, difficilmente si farà progredire il livello delle conoscenze, che potrà lievitare solo applicando alle testimonianze del passato prospetti inusuali, variamente recuperati, anche

37 Cfr. I. 1.1.2 (MANTOVANI, *La letteratura*, 198-203).

38 MANTOVANI, *La letteratura*, 211.

39 MANTOVANI, *La letteratura*, 211.

40 Metafora perfetta (MANTOVANI, *La letteratura*, 172).

41 MANTOVANI, *La letteratura*, 212.

dal presente. A ben guardare, si tratta di un insegnamento – un precetto – della retorica classica.

Alla fine si potrebbe anche ritenere che il punto di vista qui assunto dall'A. – gli scritti dei giuristi erano a Roma un genere letterario – sia meno rivelatore di quel che potrebbe apparire a tutta prima: l'obiettivo della storicizzazione delle opere giuridiche romane e, mediamente, del diritto romano era già nel carnet. Ma l'A. ha il merito di aver restituito alle opere dei giuristi il posto che a esse doveva competere nella Roma antica, sebbene le storie della letteratura latina dei nostri giorni ignorino o svalutino gli scritti giurisprudenziali⁴². Da questa scoperta o riscoperta potrebbero derivare acquisizioni interessanti o, anche, illuminanti. I romanisti a ciò non bastano; occorre attivare un'interazione con i latinisti che finora non si sono impegnati – come sarebbe stato necessario – per varie ragioni, tra cui i contenuti ostici e oscuri delle opere dei giuristi e per questo lasciati alla cura esclusiva dei romanisti: un «omaggio avvelenato»⁴³, commenta l'A., che li ha privati, e li priva, di cognizioni ed esperienze che essi non hanno e non possono avere.

6. Un altro pregio del libro è la chiarezza che consegue dalla ricerca costante di farsi capire senza eccessive difficoltà. L'A. ci riesce bene. Esempio la guida alla lettura che somministra nella *Prefazione* iniziale per poi aiutarci a trarre le fila nell'*Epilogo* che chiude il volume (*Appendici* a parte). Ma un po' dappertutto, in questo libro, l'occhio attento non può non cogliere la padronanza di linguaggio, l'abilità espositiva, la ricerca del dialogo con il lettore che l'A. desidera coinvolgere, suscitandone – impresa riuscita – partecipazione e curiosità.

Naturalmente lo stile del libro non è il suo unico pregio. Per intercettarne altri può essere utile avvalersi del criterio suggerito dall'A., di considerare il pubblico a cui l'opera, la sua, si rivolge. È un libro che potrebbe star bene nelle biblioteche additateci da Ammiano Marcellino, le biblioteche delle persone colte che ancor oggi potrebbero accogliere qualche libro scritto da un giurista di valore, specie se si tratti libri *sul* diritto e non (strettamente) *di* diritto. Ma direi che è probabile che l'A. abbia pensato al pubblico degli storici antichisti in genere: egli stesso scrive che a Laterza la pubblicazione del libro è stata proposta da Andrea Giardina. All'inizio, però, l'A. evoca anche «la corporazione odierna degli storici del diritto» alla quale egli appartiene⁴⁴: storici del diritto romano, per completezza. Ora come interpretare questa evocazione? La tentazione – del

42 MANTOVANI, *La letteratura*, 4.

43 MANTOVANI, *La letteratura*, VI.

44 MANTOVANI, *La letteratura*, 3.

recensore – di mettere in campo una certa dietrologia c'è; ma si corre il rischio e di sbagliare e di personalizzare. Meglio evitare. Ma erro anche nell'ipotizzare che il nostro a. abbia inteso relazionarsi, nell'ambito della corporazione dei romanisti, soprattutto con i più giovani di loro? Perché ho la sensazione che egli auspichi una sorta di cambio di paradigma negli studi romanistici.

In questo prospetto pare situarsi la domanda da cui il libro prende le mosse; e che ha, scrive l'A., «soprattutto una portata metodologica»⁴⁵: occorre dare più peso, nell'approcciare i testi giurisprudenziali, alla circostanza che i messaggi ivi contenuti sono affidati alla scrittura ed entrano nella dimensione letteraria. Ecco le domande che ne scaturiscono: quelle «che investono la trasmissione del testo, la sua costituzione critica, la circolazione, la lingua e persino l'impaginazione e il paratesto». La missione è quella di ottenere una più intensa storicizzazione dei testi e, più generale, del diritto romano: per conquistare finalmente, nella ricerca romanistica, un punto di equilibrio «tra la dimensione tecnica – quella che ha portato i giuristi a sviluppare la loro specifica forma di pensiero – e le molteplici connessioni con gli altri universi della cultura antica»⁴⁶: il messaggio, e l'auspicio, mi paiono più che chiari. Questa la linea di fondo che corre dentro *La letteratura invisibile*: un libro che, mi sembra, coltiva l'ambizione di aprire al futuro gli studi romanistici, nell'auspicio che essi non siano più contenuti o costretti all'esplicazione del testo attraverso i significati delle parole e la loro concatenazione logica, anche in connessione con altri testi che siano o appaiano connessi al primo, allo scopo usuale, quello di pervenire alla costruzione di sistemi o 'sistemi' più o meno organici, più o meno virtuali, più o meno credibili. Proviamo allora a capire i testi secondo quel movimento circolare auspicato dall'A. Faremmo finalmente gli storici e, allargando il campo, questi testi li capiremo anche meglio.

Sottolineerei anche l'insistere, da parte dell'A., sulla prosa dei giuristi, in sé quasi sempre perfetta: ciò reca implicitamente l'invito a non dimenticarsi (perché purtroppo ci se ne dimentica) di una realtà, cioè che scrivere di diritto è *in primis* un esercizio letterario e ciò postula una certa competenza, che i giuristi romani avevano in gran copia. Vale, oggi, per tutti coloro che, a vario titolo, scrivono di diritto. Come pure non può non essere sottolineato, alla maniera dell'A., l'alto spessore culturale della grande giurisprudenza romana: la completezza della loro cultura, alimentata da vari formanti per poi generare una cultura, un sapere, una tecnica peculiare che trasforma questi formanti in funzione della specificità delle questioni di vita associata, quali il discorso

45 MANTOVANI, *La letteratura*, 213.

46 MANTOVANI, *La letteratura*, 213-214.

giuridico assume e cerca di risolvere attraverso la composizione di soluzioni capaci di spegnere le controversie o i conflitti veri e propri. Vale la pena riprodurre, a questo punto, le ultime parole dell'ultimo capitolo: «accostarsi agli scritti dei giuristi romani come letteratura serve ad apprezzarne più a fondo la storicità, quindi a riscoprire ciò che hanno ancora da insegnarci nonostante la loro distanza, anzi proprio grazie ad essa»⁴⁷. Non c'è dubbio che gli antichi abbiano parecchio da insegnare ai giuristi contemporanei. Penso che, su tutto, valga il modello di un giurista corredato da molti saperi e metodicamente in grado di farli utilmente interagire con le regole, creando così un sapere nuovo, il sapere giuridico. È un modello declinato da tempo. Ma l'assenza del giurista-intellettuale – che è poi, penso il giurista-giurista che l'A. nomina⁴⁸, ma non affronta in quanto rappresenta l'esito evidente della sua analisi – si fa sentire⁴⁹: il diritto conta sempre meno e, si è accennato, assai rari sono i libri giuridici presenti nelle librerie e nelle biblioteche non specialistiche. Potrebbe essere interessante andare oltre e scoprire la ragione perché così è o parrebbe che sia oggi, gli scritti dei giuristi moderni e contemporanei come non-letteratura. Si può ipotizzare che i giuristi romani componessero diversamente oppure che diversi fossero i colti o gli intellettuali. La prima alternativa non esclude la seconda, anzi, sarà stato così: come dire che ora noi viviamo in un'epoca di decadenza giuridica.

7. Tuttavia quel giurista-giurista di Roma antica, protagonista del libro, attende anche di essere valutato criticamente; e pur ciò integrerebbe, almeno a mio avviso, una linea di ricerca meritevole di approfondimento. Tralascio di accennare all'esigenza di dare ingresso a un'opera di critica del diritto romano⁵⁰ (che tuttavia, penso, si dovrebbe pur cominciare a coltivare, dismettendo il vessillo dell'elogio a prescindere) e mi limiterò a evidenziare due caratteri del giurista romano non apprezzabili positivamente, non commendevoli.

L'A. accenna alla «letteratura d'invenzione», che egli definisce bene, quella «che non si occupa di ciò che è, ma di ciò che potrebbe essere»⁵¹: non va oltre e comprensibilmente in quanto la considerazione del genere in relazione agli scritti dei giuristi romani sarebbe stata da un lato inconferente, dall'altro non

47 MANTOVANI, *La letteratura*, 215.

48 *La letteratura*, 213.

49 Sul punto mi sono interrogato più volte. Una di queste in *Diritto*, 131-148.

50 Un avvio è in *Categorie*, 429-442.

51 MANTOVANI, *La letteratura*, 35.

pertinente. In effetti, questa «letteratura d'invenzione», se è ascrivibile senz'altro alla nozione moderna di letteratura, è assolutamente aliena dagli orizzonti coltivati dai giuristi romani, segnati dalla cifra del conservatorismo, che ne ha impedito non tanto o non solo la proiezione verso l'universale, ma soprattutto verso il futuro.

È un passaggio, meglio un'omissione o un'esclusione, tutt'altro che irrilevante perché ne è scaturita una certa antropologia che tuttora caratterizza il giurista di tradizione romanista. La tutela di ciò che è, cioè la difesa della propria professionalità nell'ambiente dato, ha inibito ai giuristi romani (e poi ai loro eredi)⁵² di dare il proprio apporto per il cambiamento, di farsi promotori, e regolatori, di nuovi assetti politico-costituzionali, anche quando il cambiamento fosse stato oggettivamente necessario. Il che, però, non ha impedito loro di allinearsi e sostenere, per opportunismo, l'intervenuto cambiamento prodotto dalla politica, il più delle volte attraverso la violenza: questo, il secondo carattere. Il giurista-giurista proprio perché depositario di un sapere utile attira il potere e vi è attirato⁵³. Per quel che ne so, Labeone (che rifiutò il consolato offertogli da Augusto non volendo compromettere la sua indipendenza⁵⁴) rimarrà un *quid unicum*.

Bibliografia

COSTA P., *Discorso giuridico e immaginazione. Ipotesi per una antropologia del giurista*, Diritto pubblico I (1995), 1-34.

DE MAURO T., *Il dizionario della lingua italiana*, Milano 2000.

MANTOVANI D., *Digesto e masse bluhmiane*, Milano 1987.

52 Sul punto riflessioni di assoluto valore in COSTA, *Discorso*.

53 Quando nelle sue *Res gestae* Augusto dichiarò pubblicamente di avere restituito la *res publica* ai suoi legittimi titolari, il senato e il popolo romano, dice una menzogna (in punto cfr. MANTOVANI, 'Leges', ma mia è l'evocazione della menzogna: il saggio è un esempio efficace dell'interrelazione tra storia giuridica romana e altre discipline antichistiche, come sottolineato da SANTALUCIA, *Qualche*). Il vero lo attesterà uno storico come Cassio Dione (53.17.1: «fu così che il potere del popolo e del senato passò tutto ad Augusto e da questo momento si istituì una monarchia vera e propria»). Ma i giuristi non faranno altrettanto, preferendo adeguarsi all'ordine imperiale e, anzi, faranno di più, legittimeranno quella menzogna, costruendo il fondamento politico-costituzionale del nuovo regime: per esso, un sofisma, il popolo continuerà a essere fittiziamente o formalmente il titolare della sovranità e però, cedendo tutto il suo potere all'imperatore attraverso una *lex*, esso attribuirà la legittimazione popolare all'imperatore che, altrettanto legittimamente, potrà perciò emanare atti con il valore di legge. Come se il *princeps* fosse il *populus Romanus*. L'imperatore li ricompenserà.

54 D. 1.2.2.47: *Labeo noluit*.

MANTOVANI D., *'Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit'. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in *I tribunali dell'impero*, Relazioni del Convegno Internazionale di diritto romano, Copanello 7-10 giugno 2006, a cura di F. Milazzo, Milano 2015, 41-105.

SANTALUCIA B. *Qualche breve considerazione su diritto romano e scienze dell'antico*, *Tesserae iuris* V.1 (2024), 43-48.

MANTOVANI D., *La letteratura invisibile. I giuristi scrittori di Roma antica*, Bari-Roma 2024.

VINCENTI U., *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali*, Roma-Bari 2007.

VINCENTI U., *Diritto e menzogna. La questione della giustizia in Italia*, Roma 2103.

VINCENTI U., *Categorie del diritto romano. L'ordine quadrato*, Napoli 2024⁵.